



I.C. GIULIANA SALADINO

**Istituto Comprensivo Statale
"GIULIANA SALADINO"**

Via Barisano da Trani, 7/9 – Tel.0916734993 – Fax 0916731608

90145 – P A L E R M O

Cod. Fiscale 80013800828 – CM PAIC897004

Osservatorio di Area Distretto 12 – Ambito territoriale 19

www.icgiulianasaladino.edu.it - Mail: paic897004@istruzione.it

Circolare n. 59/A.S. 2020-2021

Palermo, 19/10/2020

AL PERSONALE

ALL'INS. SALERNO

AI COLLABORATORI DEL DS

Oggetto: REGISTRO ELETTRONICO DI CLASSE E RESPONSABILITA' DEL DOCENTE.

Vista l'O.M. n. 236 del 2 agosto 1996;

Vista la sentenza della Corte di Cassazione n. 3004 del 1999;

Vista la sentenza della Corte di Cassazione n. 208196 del 1999;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 715 del 31/01/2011;

Vista la Circolare n. 4 punto 04 del 4/9/2020;

Preso atto che il registro di classe è un atto pubblico che, ai sensi della legge, rappresenta la reale attività dei docenti non solo in relazione agli argomenti trattati durante le lezioni ma anche quale strumento in grado di attestare fatti, episodi e situazioni riguardanti la vita comportamentale degli alunni sia all'interno del gruppo classe che dell'istituzione scolastica in generale;

Considerato che la puntuale e precisa compilazione del registro di classe si configura come un atto dovuto dai docenti proprio in virtù della funzione pubblica dagli stessi esercitata;

Visto che esso raccoglie i dati essenziali relativi alla vita della classe nel suo percorso scolastico e costituisce per gli insegnanti mezzo quotidiano ed ufficiale di comunicazione e nello stesso tempo testimonianza dell'azione complessiva svolta quotidianamente e nel corso dell'anno scolastico;

Considerato che il registro di classe - in quanto posto in essere dal pubblico ufficiale nell'esercizio della sua funzione - fornisce la prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti e obblighi attraverso la quotidiana annotazione della presenza;

si ricorda le finalità ad esso attribuite:

1. documenta gli aspetti didattici ed amministrativi della vita di ciascuna classe;
2. riporta i dati anagrafici degli alunni;
3. i docenti titolari e contitolari ne sono responsabili della tenuta e dell'aggiornamento quotidiano.

Da quanto premesso, appare fuor di dubbio che la natura del registro di classe sia rilevante non solo ai fini didattici, ma anche per attestare fatti ed eventi che rivestono una importanza fondamentale nello svolgimento delle funzioni giuridico-amministrative della scuola.

Purtroppo, in seguito al monitoraggio a campione effettuato per le prime settimane di scuola, mi risulta che non sia stata apposta da parte di alcuni docenti la firma con la corretta registrazione delle assenze evidenziandosi diverse ed ingiustificate anomalie. Si rappresenta che tale procedura rientra tra gli obblighi di legge della funzione docente così come riportato al punto 4 della Circolare n. 4 e, dunque, nessuno può astenersi per quanto di interesse e competenza.

Si invita, infine, il personale docente a correggere eventuali anomalie presenti e che il persistere di tali inadempimenti comporterà contestazioni individuali.

La pubblicazione nel sito web istituzionale equivale ad ogni effetto alla affissione all'albo ufficiale

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giusto Catania

*Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n° 39/1993*